




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO PARLAMENTARE

MONITORAGGIO DI:

NOMINE GOVERNATIVE

***ATTI DI INDIRIZZO
E DI CONTROLLO***

***RELAZIONI AL PARLAMENTO
E ALTRI ADEMPIMENTI***

**N. 1/XVIII
MAGGIO 2018**

A CURA DEL SERVIZIO PER IL CONTROLLO PARLAMENTARE

☎ 066760-3381/3206– ✉ sgcp_segreteria@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

| | |
|---|----|
| AVVERTENZA | 1 |
| Sezione I | 3 |
| NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI | 3 |
| In evidenza nel periodo 24 marzo – 30 aprile 2018 | 4 |
| a) Principali nomine effettuate (o in corso di perfezionamento) dal Governato in enti ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978 nel periodo 24 marzo – 30 aprile 2018 | 6 |
| b) Principali cariche di nomina governativa in enti ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978 scadute e non ancora rinnovate nel periodo 24 marzo – 30 aprile 2018 o previste in scadenza entro il 30 giugno 2018 | 10 |
| c) Principali cariche in enti e autorità non ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978, rinnovate o in scadenza entro il 30 giugno 2018 | 12 |
| Sezione II | 19 |
| ATTI DI INDIRIZZO E CONTROLLO | 19 |
| In evidenza nel periodo 24 marzo 30 aprile 2018 | 20 |
| Note annunciate nel periodo 24 marzo – 30 aprile 2018 in attuazione di atti di indirizzo | 24 |
| Presidenza del Consiglio dei ministri..... | 24 |
| Ministero dell'interno | 25 |
| Ministero del lavoro e delle politiche sociali | 28 |
| Ministero della salute | 30 |
| Elenco dei deputati primi firmatari degli atti cui sono riferite le note di attuazione annunciate nel periodo 24 marzo – 30 aprile 2018 | 32 |
| Sezione III | 33 |
| RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI DA OBBLIGO DI LEGGE | 33 |
| L'attività di monitoraggio delle relazioni al Parlamento | 34 |
| In evidenza nel periodo 24 marzo – 30 aprile 2018 | 35 |
| Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo 24 marzo – 30 aprile 2018 | 37 |
| Relazioni governative | 37 |
| Relazioni non governative | 42 |
| Nuove relazioni previste da fonti normative | 43 |
| Relazioni governative | 43 |

AVVERTENZA

Questa pubblicazione trae origine dal lavoro svolto dal Servizio per il controllo parlamentare sul monitoraggio di vari tipi di adempimenti governativi nei confronti del Parlamento, per offrire notizie, dati statistici ed altre informazioni utili per l'attività parlamentare.

A tal fine il notiziario è suddiviso in tre sezioni in modo da considerare analiticamente gli adempimenti governativi a fronte di obblighi derivanti da leggi ovvero da deliberazioni non legislative della Camera dei deputati, nonché relativi alla trasmissione degli atti per i quali è prevista l'espressione di un parere parlamentare.

La pubblicazione si apre con la Sezione I relativa alle nomine governative negli enti pubblici, monitorate principalmente ai sensi della legge n. 14 del 24 gennaio 1978, che disciplina le richieste di parere parlamentare e le comunicazioni al Parlamento di nomine effettuate dal Governo in enti pubblici.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, la sezione I dà conto, nella sottosezione a), delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della suddetta legge n. 14 del 1978 nel periodo considerato dalla pubblicazione. Si tratta pertanto delle nomine conseguenti a proposte di nomina trasmesse per l'espressione del parere parlamentare (ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978), informando quindi sull'esito dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari di entrambe le Camere in sede di nomina da parte governativa, o comunicate dal Governo (ai sensi dell'articolo 9 della richiamata legge n. 14). Vengono anche specificate le procedure di nomina previste dalle norme relative ai singoli enti e fornite notizie essenziali sull'attività degli stessi.

Nella sottosezione b) vengono elencate ed analizzate le principali cariche di nomina governativa, sempre ricomprese nell'ambito della legge n. 14 del 1978, scadute e non ancora rinnovate nel periodo considerato o che scadranno nei mesi successivi.

La sottosezione c) dà conto di nomine o di cariche in scadenza, sempre nel periodo preso in esame, in enti pubblici e autorità indipendenti che esulano dal campo di applicazione della legge n. 14 del 1978.

La Sezione I cerca quindi di fornire un quadro della situazione delle nomine governative in molti enti pubblici tramite l'utilizzo di una banca dati istituita negli ultimi mesi del 2002 dal Servizio per il controllo parlamentare per colmare una lacuna avvertita non solo a livello parlamentare, e che da allora è cresciuta anche estendendo il campo del proprio monitoraggio.

Tale banca dati viene implementata dal Servizio stesso tramite la ricerca e l'esame di documenti di varia provenienza (prevalentemente parlamentare e governativa) nonché il contatto diretto con i Ministeri competenti per le nomine e con gli enti stessi. Lo scopo è appunto quello di fornire dati di non facile reperibilità, ordinati in modo cronologico e logicamente coerente, per far sì che l'utente possa meglio orientarsi in un campo vario e complesso. In tal modo è possibile disporre, tra l'altro, di uno scadenziario delle principali nomine che dovranno poi essere rinnovate ed avere notizia dell'esito dei pareri espressi dalle competenti Commissioni.

Nella Sezione II viene presa in esame l'attuazione data dai diversi Ministeri agli impegni contenuti in atti di indirizzo (ordini del giorno, mozioni o risoluzioni) approvati in Assemblea o in Commissione. Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare detti atti ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito (nel caso degli ordini del giorno una volta divenuta legge l'A.C. cui sono riferiti). Gli atti così inviati alle Amministrazioni sono elencati nel paragrafo "Le nostre segnalazioni".

Nella Sezione III si illustrano gli esiti del monitoraggio svolto dal Servizio sulle relazioni al Parlamento la cui trasmissione sia prevista da norme di legge, distinte tra "governative" e "non governative". Si dà inoltre conto delle relazioni di nuova istituzione, stabilite cioè da nuove norme entrate in vigore nel periodo considerato.

Come per quelle contenute nella Sezione I, anche le informazioni riportate nelle sezioni II e III sono tratte dalle altre due banche dati sviluppate e gestite dal Servizio per il controllo parlamentare, e costantemente alimentate sulla base dei dati contenuti nelle Gazzette Ufficiali, degli atti parlamentari, nonché delle informazioni acquisite direttamente dai Ministeri.

Sezione I

NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI

La sezione è ripartita in tre sottosezioni che danno conto: 1) delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della legge n. 14/1978 nel periodo tra il 24 marzo e il 30 aprile 2018 (e nella prima parte del mese di maggio 2018), indicando i nominativi dei titolari, le cariche assunte, le modalità, le date di nomina e il tipo di controllo parlamentare previsto (espressione del parere da parte delle Commissioni competenti o comunicazione al Parlamento da parte dei Ministeri, evidenziando altresì i casi in cui non sia stata seguita nessuna delle due procedure); 2) delle nomine scadute e non ancora rinnovate negli enti medesimi nello stesso periodo e di quelle in scadenza fino al 30 giugno 2018 con l'indicazione dei titolari e delle cariche in scadenza (o scadute), delle procedure di nomina e del tipo di controllo parlamentare previsto per il rinnovo delle suddette cariche; 3) delle principali nomine effettuate, e di quelle in scadenza entro il 30 giugno 2018, in enti pubblici o autorità amministrative indipendenti non ricompresi nel campo di applicazione della citata legge n. 14/1978, con l'indicazione dei titolari, delle cariche, delle procedure di nomina, delle date di scadenza e dell'eventuale rinnovo se già avvenuto.

In evidenza nel periodo 24 marzo – 30 aprile 2018

La prima sezione della pubblicazione “L’attività di controllo parlamentare” dà conto delle nomine governative negli enti pubblici e dello stato del quadro normativo di riferimento, **monitorando il periodo compreso tra la fine del mese di marzo 2018 e l’inizio di quello di maggio 2018, con una proiezione previsionale delle cariche in scadenza fino alla fine del mese di giugno 2018**. La sezione è composta da tre sottosezioni, che danno rispettivamente conto delle cariche rinnovate nei mesi di marzo e aprile 2018, nonché di quelle da rinnovare entro la fine di giugno 2018 nei campi degli enti pubblici e delle autorità amministrative indipendenti.

IN QUESTO NUMERO:

- L'art. 1 del D.L. 10 aprile 2018, n. 30, in corso di conversione in legge, ha prorogato i mandati di Guido Pierpaolo Bortoni, Rocco Colicchio, Valeria Termini e Alberto Biancardi rispettivamente a presidente e componenti dell’**Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ARERA** fino alla nomina dei nuovi componenti e comunque non oltre il novantesimo giorno dall’insediamento del primo Governo formato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

- Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 aprile 2018 Mario Nava è stato nominato presidente della **Commissione nazionale per le società e la borsa CONSOB** per sette anni.

- Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto del 4 aprile 2018, ha nominato il consiglio direttivo dell’**Ente parco nazionale dell’Isola di Pantelleria**, determinando da tale data la decorrenza del mandato quinquennale del presidente dell’Ente parco isolano, Salvatore Gabriele, che era stato nominato con analogo decreto ministeriale del 2 febbraio 2018.

- Il Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca, con proprio decreto in data 27 marzo 2018, ha nominato Vito Fericola componente del consiglio di amministrazione dell’**Istituto nazionale di ricerca metrologica INRIM** per la durata di un quadriennio.

- Si anticipa che lo stesso Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca, con proprio decreto in data 8 maggio 2018, ha confermato Roberto Battiston quale presidente dell’**Agenzia spaziale italiana ASI** per la durata di un quadriennio.

- Si anticipa inoltre che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto dell'11 maggio 2018, ha prorogato il mandato del commissario straordinario dell'**Ente parco nazionale della Sila**, Sonia Ferrari, per la durata di sei mesi a decorrere dal 25 maggio 2018 e comunque non oltre la nomina del presidente.

- Nei mesi di marzo, aprile e maggio 2018 non si ravvisano cariche scadute e non rinnovate.

- Nel mese di giugno 2018 scadranno invece i mandati del commissario straordinario dell'**Ente parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena**, Leonardo Deri, del presidente dell'**Ente parco nazionale dell'Aspromonte**, Giuseppe Bombino, e del presidente dell'**Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna**, Luca Santini. Entro il 30 giugno 2018 dovrà essere infine rinnovato il consiglio di amministrazione della **RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.**

Per l'approfondimento sulle nomine e sulle scadenze nei singoli enti, si rinvia alle relative note.

a) Principali nomine effettuate (o in corso di perfezionamento) dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978 nel periodo 24 marzo – 30 aprile 2018

In questa sottosezione si dà conto delle principali nomine soggette a controllo parlamentare effettuate dal Governo nel periodo considerato, delle procedure e del tipo di controllo parlamentare seguiti.

In particolare si specifica se per il rinnovo delle suddette cariche sia stata trasmessa dal Governo la richiesta di parere parlamentare (ai sensi dell'articolo 1 della L. n. 14 del 24/1/1978, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, definiti successivamente come: *istituti e (...) enti pubblici anche economici*, che riguarda generalmente i presidenti o comunque gli organi di vertice degli enti e in qualche caso anche i vicepresidenti o i componenti di consigli o commissioni), o la mera comunicazione al Parlamento (ai sensi dell'articolo 9 della suddetta L. n. 14/1978, che riguarda generalmente i componenti dei consigli degli enti o i commissari straordinari), o se in occasione dei precedenti rinnovi non siano state attivate queste procedure.

La citata L. 14/1978 stabilisce, tra l'altro, dall'art. 1 all'art. 8, che *il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri ed i singoli ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare (...). Il parere parlamentare è espresso dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere ed è motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire. (...) L'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni. (...) La richiesta di parere da parte del Governo deve contenere la esposizione della procedura seguita per addivenire alla indicazione della candidatura, dei motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico. (...) Qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti. La stessa procedura si applica altresì per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte.*

Le richieste di parere parlamentare su proposte di nomina trasmesse dal Governo, sono poi assegnate alle Commissioni competenti per l'esame ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento della Camera, che stabilisce che: *nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare su atti che rientrano nella sua competenza, il Presidente della Camera assegna alla Commissione competente per materia la relativa richiesta, e ne dà notizia all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. In periodo di aggiornamento dei lavori della Camera, il Presidente della Camera può differire l'assegnazione della richiesta di parere, tenuto conto del termine previsto dalla legge per l'adozione dell'atto da parte del Governo. (...) In ordine ad atti di nomina, proposta o designazione, la Commissione delibera il parere nel termine di venti giorni dall'assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera. (...) Il parere è comunicato al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo.*

Per quanto riguarda le nomine che il governo è tenuto a comunicare al Parlamento, sempre la legge 24 gennaio 1978, n. 14, all'articolo 9, stabilisce che *le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori degli istituti ed enti di cui al precedente articolo 1 effettuate dal Consiglio dei ministri o dai ministri, devono essere comunicate entro quindici giorni alle Camere. Tali comunicazioni devono contenere l'esposizione dei motivi che giustificano le nomine, le proposte o designazioni, le procedure seguite ed una biografia delle persone nominate o designate con l'indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprono.*

Qualora la legge istitutiva del singolo ente (o categoria di enti) o il relativo statuto, ove approvato con atto avente forza di legge, contengano specifiche norme relative al controllo parlamentare alternative o

integrative rispetto a quelle generali contenute nella L. n. 14/1978, allora se ne dà conto, nell'ambito della successiva sottosezione "c", nella colonna relativa alla procedura di nomina.

Si ricorda per inciso, riguardo alla scadenza degli organi degli enti in questione, che il D.L. 16/5/1994, n. 293, convertito dalla L. 15/7/1994, n. 444, sulla disciplina della proroga degli organi amministrativi, stabilisce tra l'altro che: (...) *gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo precedente sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili (...). Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti. (...) I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi. (...) Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.*

| Ente | Carica di riferimento e titolari | Controllo parlamentare | Data nomina | Procedura di nomina |
|---|---|---|--|--|
| Ente parco nazionale dell'Isola di Pantelleria | Presidente: Salvatore Gabriele | Pareri favorevoli espressi dalla VIII Commissione della Camera il 24/1/2018 e dalla 13 ^a Commissione del Senato il 25/1/2018 | 2/2/2018 (decorrenza: 4/4/2018) | Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione interessata |
| Ente parco nazionale della Sila | Commissario straordinario: Sonia Ferrari | Nomina non ancora comunicata alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978 | 11/5/2018 (decorrenza: 24/5/2018) | Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare |

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha nominato il consiglio direttivo dell'**Ente parco nazionale dell'Isola di Pantelleria** con decreto del 4 aprile 2018. Da tale data decorre pertanto il mandato del presidente dell'Ente parco isolano, Salvatore Gabriele, che era stato nominato con analogo decreto ministeriale del 2 febbraio 2018 per la durata di cinque anni proprio a decorrere dalla data di nomina del consiglio direttivo dello stesso Ente parco.

Come ricordato nel precedente numero del Bollettino, il suddetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Gabriele con lettera del 10 gennaio 2018, annunciata alla Camera il 17 gennaio 2018 e al Senato il 23 marzo 2018. Al riguardo avevano espresso pareri favorevoli l'VIII Commissione (Ambiente) della Camera e la 13^a Commissione (Territorio) del Senato nelle rispettive sedute del 24 e del 25 gennaio 2018.

Nelle more della nomina del consiglio direttivo dell'Ente parco siciliano, e cioè della decorrenza della nomina del presidente Gabriele, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aveva prorogato, con proprio decreto in data 23 febbraio 2018, il mandato del commissario straordinario Silvio Vetrano, con il sub-commissario Maria Pia Bottino, per tre mesi a decorrere dal 1° marzo 2018 e comunque non oltre la nomina del presidente. Vetrano e Bottino erano già stati prorogati per due mesi a decorrere dal 31 dicembre 2017 con analogo decreto del 22 dicembre 2017.

Si anticipa che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto dell'11 maggio 2018, non ancora comunicato alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978, ha prorogato il mandato del commissario straordinario dell'**Ente parco nazionale della Sila**, Sonia Ferrari, per la durata di sei mesi a decorrere dal 24 maggio 2018 e comunque non oltre la nomina del presidente.

Ferrari era stata inizialmente nominata commissario straordinario con decreto ministeriale dell'8 ottobre 2014 e detto mandato è stato prorogato con analoghi provvedimenti in data 2 aprile 2015, 8 ottobre 2015, 26 maggio 2016, 10 novembre 2016, 12 maggio 2017 e, da ultimo, con decreto del 9 novembre 2017 per la durata di sei mesi a decorrere dal 24 novembre 2017. In precedenza Ferrari era stata nominata presidente dell'Ente parco calabrese per cinque anni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 13 febbraio 2009. Dopo la scadenza di tale mandato presidenziale, la gestione dell'Ente parco era stata assicurata dal consiglio direttivo dello stesso sotto la guida del vicepresidente, fino al commissariamento dell'Ente parco con la ricordata nomina di Ferrari a commissario straordinario.

L'Ente parco nazionale, disciplinato dall'art. 9 della L. n. 394/1991, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco. I mandati sono tutti quinquennali.

**b) Principali cariche di nomina governativa in enti ricompresi
nel campo di applicazione della L. n. 14/1978
scadute e non ancora rinnovate nel periodo 24 marzo – 30 aprile 2018
o previste in scadenza entro il 30 giugno 2018**

| Ente | Carica di riferimento e titolari | Controllo parlamentare previsto | Data scadenza | Procedura di nomina |
|---|---|---|----------------------|--|
| Ente parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena | Commissario straordinario: Leonardo Deri | Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978 | 7/6/2018 | Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare |
| Ente parco nazionale dell'Aspromonte | Presidente: Giuseppe Bombino | Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978 | 21/6/2018 | Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con le regioni competenti |
| Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna | Presidente: Luca Santini | | 21/6/2018 | |

Il 7 giugno 2018 scadrà il mandato del commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, Leonardo Deri, che era stato prorogato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 6 dicembre 2017 per sei mesi a decorrere dal 7 dicembre 2017 e comunque non oltre la nomina del presidente. Inizialmente nominato con decreto ministeriale del 7 dicembre 2016, Deri era già stato prorogato con analogo provvedimento del 12 giugno 2017. In precedenza l'Ente parco sardo era presieduto da Giuseppe Bonanno, che era stato confermato presidente per cinque anni con decreto ministeriale del 22 ottobre 2012.

Si ricorda che da ultimo il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto del 2 febbraio 2018, ha nominato Fabrizio Fonnesu presidente dell'Ente parco isolano per cinque anni a decorrere dalla data di nomina del consiglio direttivo dello stesso, non ancora intervenuta. Sulla proposta di nomina di Fonnesu avevano espresso pareri favorevoli l'VIII Commissione (Ambiente) della Camera e la 13ª Commissione (Territorio) del Senato nelle rispettive sedute del 24 e del 25 gennaio 2018.

Il 21 giugno 2018 scadrà quindi il mandato del presidente dell'**Ente parco nazionale dell'Aspromonte**, Giuseppe Bombino, che era stato nominato per cinque anni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 21 giugno 2013.

Bombino era succeduto al commissario straordinario Antonio Alvaro il quale, nominato con decreto ministeriale in data 9 novembre 2012, era stato confermato con analoghi provvedimenti del 23 gennaio 2013 e del 10 maggio 2013. In precedenza Leo Autelitano era stato nominato presidente dell'Ente parco calabrese per cinque anni con decreto ministeriale del 4 maggio 2007; alla scadenza di tale mandato la gestione dell'Ente parco era stata assicurata dal consiglio direttivo dello stesso sotto la guida del vicepresidente Antonio Alvaro, fino alla sua nomina a commissario straordinario.

Il 21 giugno 2018 scadrà infine anche il mandato del presidente dell'**Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna**, Luca Santini, che era stato nominato per cinque anni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 giugno 2013.

Già nominato commissario straordinario dell'Ente parco toscano con analogo decreto del 20 marzo 2013, Santini era succeduto a Luigi Sacchini, che era stato nominato presidente per cinque anni con decreto ministeriale in data 4 maggio 2007; alla scadenza di tale mandato presidenziale la gestione dell'Ente parco era stata assicurata dal consiglio direttivo dello stesso sotto la guida del vicepresidente, fino appunto alla ricordata nomina del commissario straordinario.

Sull'**Ente parco nazionale** in generale vedasi *supra* alla sottosezione *a*).

**c) Principali cariche in enti e autorità non ricompresi
nel campo di applicazione della L. n. 14/1978,
rinnovate o in scadenza entro il 30 giugno 2018**

| Ente | Carica di riferimento e titolari | Controllo parlamentare | Data nomina | Procedura di nomina |
|---|---|---|-------------|---|
| Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ARERA | Presidente: Guido Pierpaolo Bortoni Componenti: Rocco Colicchio, Valeria Termini e Alberto Biancardi | Da intendersi assorbito in quanto il differimento della scadenza è stato disposto direttamente da atto con forza di legge | 10/4/2018 | D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere vincolante espresso a maggioranza dei 2/3 dei componenti delle Commissioni parlamentari competenti |

L'art. 1 del D.L. 10 aprile 2018, n. 30, in corso di conversione in legge, ha disposto che i componenti in carica dell'**Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ARERA** *“continuano ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino alla nomina dei nuovi componenti la predetta Autorità e, comunque, non oltre il novantesimo giorno dall'insediamento del primo Governo formato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”*. Si anticipa che il disegno di legge di conversione, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati nella seduta dell'8 maggio 2018, ha introdotto il termine del 30

settembre 2018 come limite temporale massimo per l'esercizio delle funzioni da parte dei componenti dell'Autorità nei termini precedentemente descritti¹.

L'11 febbraio 2018 erano infatti scaduti i mandati di Guido Pierpaolo Bortoni, presidente, nonché di Rocco Colicchio, Valeria Termini e Alberto Biancardi, che con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 febbraio 2011 erano stati nominati per sette anni componenti dell'Autorità (all'epoca denominata **Autorità per l'energia elettrica e il gas AEEG** e ridenominata attualmente ARERA dall'art. 1, comma 528, della L. n. 205/2017)². In considerazione della contestuale scadenza dei mandati di tutti i componenti, nonché della mancata previsione nell'ordinamento dell'Autorità di alcun meccanismo di supplenza o di sostituzione automatica, stante altresì la rilevanza delle funzioni della stessa Autorità e la loro non surrogabilità da parte di altri soggetti pubblici, in data 8 febbraio 2018 l'ARERA aveva deliberato di operare in regime di specifica *prorogatio* dal 12 febbraio 2018 per una durata massima di sessanta giorni (fino cioè all'11 aprile 2018), conformandosi così al parere espresso in analoghe circostanze dalla Sezione Terza del Consiglio di Stato nell'adunanza del 7 dicembre 2010³.

L'art. 1 del ricordato D.L. n. 30/2018 ha dunque disposto *ex lege* il prolungamento del regime di specifica *prorogatio* disposto dall'Autorità con la propria deliberazione 64/2018/A dell'8 febbraio 2018.

Si ricorda che la composizione dell'Autorità era stata modificata dall'art. 23, comma 1, lett. c) del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011 (cosiddetto "Salva Italia"), che ne aveva ridotto la consistenza dai cinque componenti compreso il presidente inizialmente previsti, a tre componenti compreso sempre il presidente. Da ultimo tuttavia, il ricordato art. 1, comma 528, della L. n. 205/2017 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018) ha abrogato tale disposizione e ha previsto che i componenti di tale Autorità sono cinque compreso il presidente e sono nominati su proposta del Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Ai sensi dell'art. 2, commi 7 e 8, della L. n. 481/1995, le designazioni effettuate dal Governo dei componenti dell'Autorità sono sottoposte al previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Le nomine non possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione

¹ Il disegno di legge di conversione ha inoltre sostituito il riferimento all'insediamento del primo Governo formato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, con il riferimento al giuramento dello stesso Governo.

² Con il D.P.R. 11 febbraio 2011 era stato nominato altresì il componente Luigi Carbone, il quale tuttavia aveva rassegnato le proprie dimissioni a decorrere dall'11 gennaio 2016. In luogo del dimissionario Carbone non era stato nominato un nuovo componente dell'Autorità in virtù della ridotta composizione prevista in quel momento dall'art. 23, comma 1, lett. c) del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011.

³ Si ricorda che il Consiglio di Stato, con parere espresso dalla Sezione Terza nell'adunanza del 7 dicembre 2010, aveva ammesso la possibilità di una proroga del collegio dell'**Autorità per l'energia elettrica e il gas AEEG** della durata massima e non prorogabile di sessanta giorni dalla scadenza del mandato, con limitazione dei poteri agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti. La proroga (la cui durata era stata ricavata in via di interpretazione dal disposto dell'art. 1, comma 15, della L. n. 239/2004) era stata ammessa in considerazione della contestuale scadenza, in data 15 dicembre 2010, dei mandati di tutti i componenti dell'AEEG nonché della mancata previsione, nell'ordinamento dell'Autorità, di alcun meccanismo di supplenza o di sostituzione automatica, stante altresì la rilevanza delle funzioni e delle competenze della stessa Autorità, non surrogabili neppure indirettamente da altri soggetti pubblici.

delle persone designate. I componenti dell’Autorità sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore; durano in carica sette anni e non possono essere confermati.

Quanto alle competenze dell’Autorità, si fa presente che il ricordato art. 1, comma 527, della citata L. n. 205/2017, ha attribuito all’ARERA nuovi compiti di regolazione e controllo in materia di gestione dei rifiuti. Si ricorda inoltre che il già citato D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, aveva attribuito all’Autorità⁴ anche le funzioni su regolazione e controllo dei servizi idrici, individuate poi con il D.P.C.M. 20 luglio 2012 e prima attribuite alla soppressa **Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua**.

L’Autorità ha il compito di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nei servizi di pubblica utilità, e di assicurare la fruibilità e la diffusione dei servizi in modo omogeneo sul territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo e trasparente, nonché tutelando gli interessi di utenti e consumatori. Il sistema tariffario deve armonizzare gli obiettivi economico-finanziari degli esercenti con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.

| Ente | Carica di riferimento e titolari | Controllo parlamentare | Data nomina | Procedura di nomina |
|---|----------------------------------|---|--|---|
| Commissione nazionale per le società e la borsa CONSOB | Presidente: Mario Nava | Pareri favorevoli espressi dalla VI Commissione della Camera e dalla 6 ^a Commissione del Senato il 17/1/2018 ai sensi dell’art. 1, co. 3, del D.L. n. 95/1974, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 216/1974 e dell’art. 1 della L. n. 14/1978 | 9/4/2018 (Nomina deliberata dal Consiglio dei ministri del 22/2/2018) | D.P.R. su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti |

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 aprile 2018 Mario Nava è stato nominato presidente della **Commissione nazionale per le società e la borsa CONSOB** per un periodo di sette anni. La nomina era stata deliberata dal Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Come ricordato nel precedente Bollettino, con analogo decreto del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 2018 Paolo Ciocca è stato nominato componente della CONSOB per un periodo di sette anni. La Ministra per i rapporti con il Parlamento aveva richiesto - ai sensi dell’art. 1, co. 3 del D.L. n.

⁴ L’Autorità era allora denominata **Autorità per l’energia elettrica e il gas AEEG**. La denominazione **Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico AEEGSI** sarebbe stata introdotta in seguito dall’art. 13, comma 13, del D.L. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 9/2014, ed è rimasta in vigore fino al 31 dicembre 2017. Dal 1° gennaio 2018 è in vigore la nuova denominazione indicata con l’acronimo ARERA.

95/1974, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 216/1974 e dell'art. 1 della L. n. 14/1978 - i pareri parlamentari sulle proposte di nomina di Nava e Ciocca con lettere del 22 dicembre 2017 annunciate alla Camera e al Senato il 9 gennaio 2018. Tali proposte erano state assegnate alla VI Commissione (Finanze) della Camera e alla 6ª Commissione (Finanze) del Senato, le quali, dopo aver proceduto riunite all'audizione di Nava e Ciocca nella seduta del 17 gennaio 2018, nelle rispettive sedute in pari data avevano espresso pareri favorevoli su entrambe le proposte di nomina.

Il 15 dicembre 2017 era scaduto il mandato a presidente della CONSOB di Giuseppe Vegas, che era stato nominato per sette anni con D.P.R. del 15 dicembre 2010. Il 3 novembre 2016 aveva invece rassegnato le proprie dimissioni il componente Paolo Troiano, che era stato nominato anch'egli per sette anni con D.P.R. del 15 dicembre 2010.

La composizione della CONSOB era stata modificata dall'art. 23, comma 1, lett. e) del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011 (c.d. "Salva Italia"), che ne aveva ridotto la consistenza dai cinque componenti compreso il presidente inizialmente previsti, a tre componenti compreso sempre il presidente. Sulla base di siffatto quadro normativo, a seguito delle dimissioni rassegnate da Luca Enriques dal 16 giugno 2012 e della scadenza del mandato di Vittorio Conti avvenuta il 21 luglio 2013, non era seguita la nomina di un nuovo componente della CONSOB, che si era così allineata alla ridotta consistenza numerica prevista. A seguito poi della scadenza del mandato di Michele Pezzinga, avvenuta il 15 dicembre 2013, con decreto del Presidente della Repubblica del 15 luglio 2014 era stata nominata componente della Commissione Anna Genovese.

Successivamente tuttavia l'art. 22, comma 13, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014, ha abrogato il citato art. 23, comma 1, lett. e) del D.L. n. 201/2011, comportando così il ripristino della antevigente composizione della CONSOB. Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 febbraio 2016 sono stati quindi nominati componenti della Commissione Giuseppe Maria Berruti e Carmine Di Noia. Pertanto la CONSOB risulta attualmente composta da Mario Nava, presidente, Anna Genovese, Giuseppe Maria Berruti, Carmine Di Noia e Paolo Ciocca.

Istituita dall'art. 1 del D.L. n. 95/1974, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 216/1974, e poi modificato dall'art. 1 della L. n. 281/1985, la **CONSOB** è un'autorità amministrativa indipendente, dotata di personalità giuridica e piena autonomia, la cui attività è rivolta alla tutela degli investitori nonché all'efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano.

| Ente | Carica di riferimento e titolari | Controllo parlamentare | Data nomina | Procedura di nomina |
|--|---|---|-------------|--|
| Istituto nazionale di ricerca metrologica INRIM | Componente del consiglio di amministrazione: Vito Fericola | Nomine non ancora comunicate al Parlamento ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.lgs. n. 213/2009 | 27/3/2018 | Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca |
| Agenzia spaziale italiana ASI | Presidente: Roberto Battiston | | 8/5/2018 | |

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, con proprio decreto in data 27 marzo 2018, non ancora comunicato al Parlamento ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 213/2009, ha nominato Vito Fericola componente del consiglio di amministrazione dell'**Istituto nazionale di ricerca metrologica INRIM** per la durata di un quadriennio.

Fericola, che è stato designato dalla comunità scientifica e disciplinare di riferimento, succede ad Aldo Godone, che era stato nominato per quattro anni con analogo decreto ministeriale in data 14 gennaio 2014. Come ricordato nel precedente Bollettino, il 14 gennaio 2018 è altresì scaduto il mandato quadriennale dell'ulteriore componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto, Livio Battezzati, che era stato nominato su designazione del predetto Ministro con decreto in data 20 febbraio 2014. In attesa dunque della nomina del componente di designazione ministeriale dell'organo di amministrazione, l'Istituto è presieduto da Diederik Sybolt Wiersma, che era stato nominato con decreto ministeriale del 18 maggio 2016 sempre per la durata di un quadriennio.

Si anticipa che il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, con proprio decreto in data 8 maggio 2018 non ancora comunicato al Parlamento ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 213/2009, ha confermato Roberto Battiston quale presidente dell'**Agenzia spaziale italiana ASI** per la durata di un quadriennio.

Il 16 maggio 2018 sarebbe infatti scaduto il mandato presidenziale dello stesso Battiston, che era stato nominato per un quadriennio con analogo decreto ministeriale in data 16 maggio 2014. Si ricorda che il consiglio di amministrazione dell'ASI risulta attualmente composto da Enrico Costa (designato dal Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca) e Alberto Rosso (designato dal Ministro della difesa), nominati per un quadriennio con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca in data 21 luglio 2014; nonché da Alessandro Aresu (designato dal Ministro dell'economia e delle finanze) e Sergio Marchisio (designato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale), nominati sempre per un quadriennio con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca in data 8 ottobre 2014.

Gli **enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca** sono stati riordinati con il D.Lgs. n. 213/2009 che ha previsto, tra l'altro, la riduzione del numero dei membri

dei consigli di amministrazione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai fini del controllo parlamentare, sono state novellate le procedure di designazione e di nomina dei presidenti, sulle cui candidature non si esprimono più previamente le Commissioni parlamentari, restando prevista solo la comunicazione al Parlamento dei decreti di nomina emanati dal Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca.

| Ente | Carica di riferimento e titolari | Controllo parlamentare previsto | Data scadenza | Procedura di nomina |
|--------------------------------------|---|---|---|--|
| RAI Radiotelevisione italiana S.p.a. | Componenti del consiglio di amministrazione: Monica Maggioni (presidente) Marco Fortis | Nominati dall'assemblea degli azionisti su designazione del Ministro dell'economia e delle finanze. Per la nomina del presidente è richiesto il parere favorevole della Commissione di vigilanza sulla RAI, a maggioranza dei 2/3 dei componenti ai sensi dell'art. 20, comma 9, secondo periodo, della L. n. 112/2004. | 31/12/2017 organo da rinnovare entro 180 giorni (entro il 30/6/2018) | 7 componenti sono stati designati dalla Commissione di vigilanza sulla RAI ed eletti dall'assemblea degli azionisti; 2 componenti (tra cui il presidente) sono stati designati dall'azionista di maggioranza (Ministro dell'economia e delle finanze) ed eletti dall'assemblea degli azionisti. ⁵ |
| | Componenti del consiglio di amministrazione: Carlo Freccero, Guelfo Guelfi, Arturo Diaconale, Franco Siddi, Rita Borioni e Giancarlo Mazzuca | Nominati dall'assemblea degli azionisti su designazione della Commissione di vigilanza sulla RAI, ai sensi dell'art. 20, comma 9, primo periodo, della L. n. 112/2004 | | |

Il mandato dei componenti del consiglio di amministrazione della **RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.**, nominati dall'assemblea degli azionisti il 5 agosto 2015, si è concluso il 31 dicembre 2017. Secondo lo statuto della RAI, gli amministratori restano in carica per la durata di tre esercizi sociali e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio sociale

⁵ Vedasi tuttavia al riguardo la nuova procedura di nomina riportata nel testo che segue la tabella.

relativo all'ultimo anno di carica: nella fattispecie, entro 180 giorni dal 31 dicembre 2017. Il consiglio di amministrazione dovrà pertanto essere rinnovato entro il 30 giugno 2018.

Fanno parte del consiglio di amministrazione dell'Azienda Carlo Freccero, Guelfo Guelfi, Arturo Diaconale, Franco Siddi, Rita Borioni e Giancarlo Mazzuca, che sono stati designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 4 agosto 2015 (insieme a Paolo Messa, dimessosi poi il 1° giugno 2017); fanno altresì parte dell'organo di amministrazione della RAI Marco Fortis, indicato dal Ministero dell'economia e delle finanze quale proprio rappresentante, e Monica Maggioni, indicata dal medesimo Ministero come presidente della RAI. Il 5 agosto 2015 il consiglio di amministrazione dell'Azienda aveva effettivamente nominato Monica Maggioni presidente della RAI. Tale nomina è divenuta efficace a seguito del parere favorevole espresso in pari data dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Il rinnovo del consiglio di amministrazione della RAI dovrà avvenire secondo la procedura introdotta dall'art. 2 della L. n. 220/2015, che ha modificato la *governance* dell'Azienda prevedendo anzitutto la riduzione da 9 a 7 del numero dei componenti del predetto collegio. Inoltre il nuovo testo dell'art. 49, comma 6, del D.Lgs. n. 177/2005, prevede che i membri del consiglio di amministrazione della RAI siano così individuati: due eletti dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato a un solo candidato⁶; due designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; uno designato dall'assemblea dei dipendenti della società medesima.

Il consiglio di amministrazione elegge il proprio presidente nell'ambito dei suoi membri; la sua nomina diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione dura tre anni e i membri sono rieleggibili una sola volta. Il rinnovo dell'organo è effettuato entro il termine di scadenza del precedente mandato. Il consiglio di amministrazione nomina inoltre, su proposta dell'assemblea, l'amministratore delegato dell'Azienda, che resta in carica per tre anni dalla nomina e comunque non oltre la scadenza del consiglio di amministrazione.

⁶ I componenti del consiglio di amministrazione di designazione parlamentare devono essere eletti fra coloro che presentano la loro candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso, alla stregua del comma 6-bis dell'art. 49 del D.Lgs. n. 177/2005, è stato pubblicato nei siti internet della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica il 30 aprile 2018.

Sezione II

ATTI DI INDIRIZZO E CONTROLLO

Nella presente Sezione si dà conto degli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno) segnalati dal Servizio per il controllo parlamentare ai Ministeri ai fini della loro attuazione, nonché delle note trasmesse dagli stessi Dicasteri a seguito delle segnalazioni ricevute.

In evidenza nel periodo 24 marzo 30 aprile 2018

Nella Sezione II vengono indicati gli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni, ordini del giorno) accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni parlamentari nel periodo di riferimento (normalmente con cadenza mensile) che il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare alla Presidenza del Consiglio ed ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito (nel caso degli ordini del giorno una volta divenuta legge l'A.C. cui sono riferiti).

Nella medesima Sezione vengono inoltre riportate le note ricevute dal Servizio con le quali i diversi Dicasteri forniscono informazioni al Parlamento in ordine a quanto effettivamente realizzato per dare concreta attuazione agli impegni accolti dai rappresentanti dell'esecutivo con gli atti di indirizzo oggetto di segnalazione nei termini sopradetti. Con riferimento, in particolare agli ordini del giorno riferiti ai diversi atti parlamentari esaminati, ciò consente, tra l'altro, di valutare, anche sotto il profilo quantitativo, la percentuale di attuazioni governative rispetto al complesso degli atti medesimi e dunque, in qualche misura, anche il maggiore o minore grado di efficienza a questo riguardo dei singoli Ministeri. In altri termini, l'attività di segnalazione dell'impegno contenuto nell'atto di indirizzo ed il recepimento dell'eventuale nota governativa consente di avere percezione del grado di "risposta" da parte del Governo in ordine agli impegni assunti in una determinata materia, pur se il dato deve essere valutato alla luce del fatto che non necessariamente tutte le azioni governative vengono illustrate in note informative trasmesse al Parlamento, non sussistendo al riguardo alcun obbligo formale. E' tuttavia indubbio che l'attività di sollecitazione avviata ormai da anni nei confronti dei Ministeri e che ha consentito, nel tempo, di strutturare con essi una fattiva collaborazione, ha portato ad un incremento delle note di attuazione ricevute e, in generale, ad una maggiore sensibilità nei confronti dell'esigenza per l'istituzione parlamentare di disporre di quante più informazioni possibile sull'operato del Governo in ordine alle deliberazioni ed alle iniziative parlamentari non legislative. L'ottenimento di informazioni sul seguito dato dal Governo agli indirizzi definiti in ambito parlamentare, e quindi in merito al grado di adempimento o meno da parte dell'esecutivo, può così rappresentare una premessa per valutare l'opportunità per ciascun deputato di attivare o meno gli strumenti regolamentari di controllo attualmente disponibili (ad esempio interrogazioni o interpellanze), che consentano, se del caso, di esprimere una censura politica nei confronti di quella che possa ritenersi una risposta inadeguata o insufficiente rispetto ad impegni accolti in merito ad un determinato indirizzo politico di cui, in ipotesi, una parte politica che si sia fatta portavoce e che, per diverse ragioni, non sia stato esplicitato attraverso un'iniziativa legislativa.

La pubblicazione del testo integrale della nota governativa, posta a confronto con l'impegno contenuto nell'atto di indirizzo cui la stessa si riferisce, offre agli interessati, in primo luogo ai sottoscrittori dell'atto di indirizzo in questione, anche la possibilità di maturare una valutazione di quanto rappresentato dal Governo autonoma e non "filtrata" in alcun modo.

Il Servizio per il controllo parlamentare si propone quindi di fornire un'attività documentale che offra un concreto supporto alle esigenze scaturenti dal progressivo spostamento, negli ultimi anni, del baricentro dell'attività parlamentare dalla funzione legislativa a quella “politica” di indirizzo e di controllo e il conseguente accrescimento dell'impegno degli organi parlamentari nelle attività ispettive, di indirizzo, informazione e monitoraggio, come è ampiamente dimostrato dalle statistiche parlamentari e non solo in Italia.

Le attuazioni governative:

Nel periodo considerato dalla presente pubblicazione sono state trasmesse al Servizio per il controllo parlamentare da parte dei Ministeri competenti le note relative all'attuazione di **6** ordini del giorno.

Di tali note **3** sono state trasmesse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, **1** dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, **1** dal Ministero dell'interno e **1** dal Ministero della salute. Premesso che nel prosieguo della presente Sezione si dà conto testualmente di quanto riferito dai Dicasteri in merito ai singoli atti di indirizzo, si evidenzia che delle **6** note di attuazione relative ad ordini del giorno trasmesse nel periodo considerato:

3 danno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame dell'**Atto Camera 3772-A, divenuto legge n. 4 del 2018, concernente "Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici"**. Tali note di attuazione sono state trasmesse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea riferiti all'**Atto Camera 3772-A**, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale **8**, in ordine ai quali sono state finora trasmesse **3** note di attuazione;

1 attuazione dà seguito ad un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'**Atto Camera 4652, divenuto legge n. 175 del 2017, concernente "Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia"**. Tale nota di attuazione è stata trasmessa dal Ministero dell'interno.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea riferiti all'**Atto Camera 4652**, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale **54**, in ordine ai quali è stata finora trasmessa **1** nota di attuazione;

1 attuazione dà seguito ad un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'**Atto Camera 4768-AR, divenuto legge n. 205 del 2017, concernente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"**. Tale nota di attuazione è stata trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea riferiti all'**A.C. 4768-AR**, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale **145**, in ordine ai quali sono state finora trasmesse **3** note di attuazione;

1 attuazione dà seguito ad un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'**Atto Camera 4595 divenuto legge n. 119 del 2017, concernente “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale”**. Tale nota di attuazione è stata trasmessa dal Ministero della salute.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea riferiti all'**A.C. 4595**, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale **31**, in ordine ai quali è stata finora trasmessa **1** nota di attuazione.

Note annunciate nel periodo 24 marzo – 30 aprile 2018 in attuazione di atti di indirizzo

Presidenza del Consiglio dei ministri

| Tipo atto e Numero | Primo firmatario | Sede esame | Data annuncio | Comm. Comp. | Oggetto |
|-----------------------------------|----------------------|------------|---------------|-------------|--|
| 9/4768-AR/78 Ordine del giorno | Iannuzzi Cristian | Assemblea | 10/4/2018 | VII | Iniziative normative per la gestione dei diritti d'autore anche da parte delle entità di gestione indipendente |

L'ordine del giorno **Cristian Iannuzzi n. 9/4768-AR/78**, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 21 dicembre 2017, impegnava l'esecutivo a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative che consentano l'attività di gestione dei diritti d'autore anche alle entità di gestione indipendente, recependo così a pieno le indicazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

In merito a tale impegno la Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso la seguente nota:

“Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria svolge, nell'ambito delle sue attività istituzionali, ai sensi della legge n. 2/2008, funzioni di vigilanza congiunta con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per le materie di sua specifica competenza, sulla Società Italiana Autori ed Editori - SIAE. Ai sensi della Legge 9 gennaio 2008, n. 2, la SIAE è ente pubblico economico a base associativa, disciplinato secondo le regole del diritto privato, inoltre è, nel nostro ordinamento, il principale ente preposto alle attività di tutela, intermediazione e gestione dei diritti d'autore. Lo Statuto della SIAE attualmente in vigore è stato approvato con DPCM in data 15 marzo 2018 ed è in corso di registrazione da parte dei competenti organi di controllo. Peraltro, dal 2012, lo scrivente Dipartimento ha svolto l'attività di monitoraggio del mercato liberalizzato dell'intermediazione di diritti connessi al diritto d'autore, un settore caratterizzato dalla presenza di molteplici forme societarie. A seguito dell'adozione del Dlgs 35/2017, detta attività di monitoraggio, unitamente all'azione di vigilanza sul settore dell'intermediazione del diritto d'autore è passato di competenza all'AGCOM. Ciò premesso e in considerazione dell'importanza del tema all'ordine del giorno, nell'ambito delle prerogative e competenze sopra descritte, si conferma la disponibilità del Dipartimento a recepire eventuali future indicazioni in merito a iniziative normative da adottare, che consentano l'attività di gestione del diritto d'autore anche da parte delle entità di gestione indipendente”.

Ministero dell'interno

| Tipo atto e Numero | Primo firmatario | Sede esame | Data annuncio | Comm. Comp. | Oggetto |
|--------------------------------|------------------|------------|---------------|-------------|---|
| 9/4652/19 Ordine del giorno | Tentori | Assemblea | 10/4/2018 | I | Semplificazione del servizio di vigilanza e controllo nelle sale, spazi e luoghi di spettacolo dal vivo |

L'ordine del giorno **Tentori ed altri n. 9/4652/19**, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea dell'8 novembre 2017, impegnava l'esecutivo a valutare l'opportunità di una revisione delle modalità di effettuazione del servizio di vigilanza e controllo nelle sale, spazi e luoghi di spettacolo dal vivo, al fine di una maggiore semplificazione, prevedendo adempimenti differenziati e proporzionati alle diverse categorie di eventi e di rischio, valutando altresì la possibilità per le Commissioni provinciali di vigilanza di prescrivere l'assegnazione del servizio antincendio a squadre aziendali in alternativa al servizio obbligatorio svolto dal Corpo nazionale dei vigili del Fuoco e la possibilità di convenzioni tra il titolare dell'attività di spettacolo ed il comando provinciale dei vigili del fuoco.

In merito a tale impegno il Ministero dell'interno ha trasmesso la seguente nota:

“In primo luogo, il citato ordine del giorno impegna il Governo a valutare l'opportunità di rivedere le modalità di effettuazione del servizio di vigilanza nell'ottica di una maggiore semplificazione, attraverso l'individuazione di adempimenti differenziati e proporzionati alle diverse categorie di eventi e di rischio.

L'attività di vigilanza antincendio svolta dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nei locali di pubblico spettacolo e di trattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico, è prevista dall'articolo 18 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n.139. Tale norma definisce esattamente il servizio di vigilanza svolto dal Corpo nazionale nonché gli obblighi dei soggetti responsabili dei locali e delle strutture interessate. Essa prevede anche la possibilità di richiedere il servizio di vigilanza per locali ed impianti diversi da quelli per cui risulta obbligatorio, compatibilmente con la disponibilità di personale e mezzi del Corpo nazionale.

La disciplina dei servizi di vigilanza antincendio attualmente vigente è regolamentata con il decreto del Ministro dell'interno 22 febbraio 1996, n. 261.

In effetti, l'attuale disciplina fa nascere l'obbligo di richiedere il servizio di vigilanza al locale Comando dei vigili del fuoco in base alla capienza del locale o della struttura interessata, cioè al numero massimo di persone che possono essere accolte nell'attività. Inoltre, alla capienza massima prevista è rapportata anche l'entità del servizio, vale a dire quanti vigili del fuoco è necessario impiegare. Non è marginale sottolineare che il numero di unità impiegate determina anche la misura dell'onerosità del servizio.

Si tratta di un principio che, se da un lato consente di conoscere anzitempo e con esattezza i parametri per determinare la necessità di attivare o meno il servizio e l'entità dello stesso, dall'altro

costituisce un criterio rigido che non consente di modulare in maniera più flessibile il servizio, ad esempio in funzione dell'effettivo affollamento previsto per un determinato evento.

In tale ottica, la proposta formulata con l'ordine del giorno in argomento è condivisa dal competente Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e la criticità evidenziata può trovare risposta nell'ambito della modifica del citato decreto ministeriale del 22 febbraio 1996 n. 261. Allo stesso modo, al fine di raggiungere l'obiettivo della semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini ed imprese, si potrebbero eliminare alcuni adempimenti di carattere amministrativo, prevedendo, ad esempio, già all'atto della deliberazione della Commissione di vigilanza, capienze e relativi adempimenti differenziati, eliminando così l'obbligo da parte del gestore dell'attività di presentare di volta in volta istanze e relative comunicazioni.

L'ordine del giorno impegna, inoltre, il Governo a valutare la possibilità che le Commissioni provinciali di vigilanza possano “prescrivere l'assegnazione del servizio antincendio a squadre aziendali in alternativa al servizio obbligatorio svolto dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.

Al riguardo occorre evidenziare come il legislatore abbia affidato tale compito al Corpo nazionale dei vigili del fuoco in quanto costituisce un servizio di interesse pubblico volto a conseguire i primari obiettivi di sicurezza ed incolumità delle persone, nonché della salvaguardia dei beni e della tutela dell'ambiente, che rappresentano le missioni istituzionali del Corpo stesso, da realizzare con criteri applicativi omogenei in tutto il territorio nazionale. Il legislatore ha, quindi, inteso la vigilanza antincendio come un servizio di presidio fisico reso in via esclusiva a titolo oneroso dal Corpo nazionale, con proprio personale e mezzi tecnici, nelle attività in cui fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili possono assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non preventivabili e quindi non fronteggiabili soltanto con misure tecniche di prevenzione.

In altri termini, la vigilanza antincendio è finalizzata a completare le misure di sicurezza peculiari dell'attività in cui si svolge, a prevenire situazioni di rischio e ad assicurare l'immediato intervento nel caso in cui si verifichi un evento dannoso in locali di pubblico spettacolo o strutture che ospitano un rilevante numero di persone. Si tratta di un'attività sicuramente differente dal servizio di vigilanza antincendio svolto dalle squadre aziendali all'interno delle diverse attività. Quello effettuato nelle sale, spazi e luoghi di spettacolo dal vivo non riguarda soltanto la sicurezza dei dipendenti sul posto di lavoro, ma l'incolumità del pubblico durante lo spettacolo e l'intrattenimento e, quindi, la prestazione garantita dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco non si ritiene possa essere considerata semplicisticamente fungibile da “squadre aziendali” le cui unità, per quanto correttamente formate, non potranno mai offrire lo stesso patrimonio di professionalità e di esperienza proprio dei vigili del fuoco.

Si sottolinea che il sistema delineato dal legislatore è stato positivamente vagliato anche dalla Corte Costituzionale. In particolare, nella sentenza n. 90 del 7 marzo 1994, la Consulta ha affermato la legittimità costituzionale della riserva allo Stato del servizio di vigilanza antincendio e che “l'obbligo per i titolari dei locali di pubblico spettacolo, di contrarre esclusivamente col monopolista pubblico, costituisce un ineliminabile corollario della menzionata configurazione di tale servizio”.

Così come la sentenza n. 97 del 25 marzo 1996, ha riconosciuto che l'attività di prevenzione ed estinzione degli incendi costituisce compito di pubblico interesse, poiché è volta prevalentemente ad assicurare l'incolumità delle persone e la tutela dei beni materiali e dell'ambiente. Inoltre, la Consulta ha negato la possibilità che i titolari dei locali di pubblico spettacolo abbiano la facoltà di avvalersi di un servizio privato in luogo di quello pubblico, a differenza di quanto avviene in alcuni stabilimenti industriali, perché non vi è coincidenza sull'oggetto della tutela apprestata dalla normativa in materia. Oggetto che in via primaria va individuato per gli stabilimenti industriali nella sicurezza dei dipendenti sul posto di lavoro e per i locali di pubblico spettacolo nell'incolumità del pubblico durante lo spettacolo o l'intrattenimento.

Relativamente alla delega al Governo prevista all'articolo 2 della legge n. 175/2017 di adottare disposizioni per il riordino della materia dello spettacolo, è stata rappresentata nelle sedi competenti l'esigenza di partecipare ai lavori preparatori dei relativi decreti attuativi, alla luce delle considerazioni prima evidenziate e in relazione ai delicati aspetti attinenti alla disciplina dell'attività di vigilanza antincendio, al fine di trovare il miglior punto di equilibrio tra l'esigenza primaria di assicurare un elevato livello di sicurezza in locali e strutture interessati dalla presenza di pubblico e la necessità di trovare strumenti più flessibili e procedure semplificate per i responsabili di quelle attività”.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

| Tipo atto e Numero | Primo firmatario | Sede esame | Data annuncio | Comm. Comp. | Oggetto |
|---------------------------------|------------------|------------|---------------|-------------|---|
| 9/3772-A/2 Ordine del giorno | Nesi | Assemblea | 10/4/2018 | XII | Considerazione della disabilità come fattore di aggravamento delle situazioni di disagio economico nell'ambito della tutela dei figli di vittime di crimini domestici |
| 9/3772-A/3 Ordine del giorno | Matarrelli | | | | |

Gli ordini del giorno **Nesi n. 9/3772-A/2** e **Matarrelli ed altri n. 9/3772-A/3**, accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 1° marzo 2017, impegnavano l'esecutivo a riconsiderare l'incidenza delle condizioni di disabilità come fattore di aggravamento delle situazioni di disagio economico nell'ambito della tutela dei figli di vittime di crimini domestici.

In merito a tale impegno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la seguente nota:

“Per quanto riguarda gli ordini del giorno n. 9/3772-A/2 e n. 9/3772-A/3, si evidenzia che l'art. 6 della legge n. 4 del 2018 prevede, in favore dei soggetti rimasti orfani a seguito di un crimine domestico, un diritto alla quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999. A ciò si aggiunga che i predetti soggetti, che si trovino anche in una situazione che comprometta la loro attività lavorativa in quanto portatori di disabilità, possono trovare tutela ai sensi dell'art. 1 della legge n. 68 del 1999”.

| Tipo atto e Numero | Primo firmatario | Sede esame | Data annuncio | Comm. Comp. | Oggetto |
|---------------------------------|------------------|------------|---------------|-------------|---|
| 9/3772-A/6 Ordine del giorno | Mucci | Assemblea | 10/4/2018 | XII | Coinvolgimento dei servizi sociali al fine di assicurare un'adeguata assistenza ai soggetti orfani a seguito di crimini domestici |

L'ordine del giorno **Mucci ed altri n. 9/3772-A/6**, accolto nella seduta dell'Assemblea del 1° marzo 2017, impegnava l'esecutivo a valutare l'opportunità di predisporre un progetto-obiettivo volto all'individuazione delle modalità per il coinvolgimento dei servizi sociali, al fine di assicurare un'adeguata assistenza ai soggetti orfani di crimini domestici.

In merito a tale impegno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la seguente nota:

“Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 9/3772-A/6 si ricorda che, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 147 del 2017, è stata istituita, presso questo Ministero, la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, organismo di coordinamento del sistema e dei servizi sociali di cui alla legge n. 328 del 2000. La Rete, della quale fanno parte rappresentanti dei diversi livelli di Governo nazionale,

regionale e locale, è responsabile dell'elaborazione del Piano sociale nazionale, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali. Il predetto organismo, inoltre, ha il compito di elaborare linee di indirizzo in materia di interventi e di servizi sociali, che si affiancano al Piano sociale nazionale e che si pongono quali strumenti operativi per orientare le pratiche dei servizi territoriali, a partire dalla condivisione delle esperienze, dei metodi e degli strumenti di lavoro, e che sono finalizzate ad assicurare maggiore omogeneità nell'erogazione delle prestazioni. In tale contesto è possibile avviare una riflessione volta a valutare l'opportunità che, in sede di predisposizione delle future linee di indirizzo, venga dedicata una particolare attenzione alla individuazione delle modalità di coinvolgimento dei servizi sociali, al fine di fornire una più adeguata assistenza ai soggetti orfani a seguito di crimini domestici”.

Ministero della salute

| Tipo atto e Numero | Primo firmatario | Sede esame | Data annuncio | Comm. Comp. | Oggetto |
|--------------------------------|------------------|------------|---------------|-------------|---|
| 9/4595/17 Ordine del giorno | Dallai | Assemblea | 13/4/2018 | XII | Incremento degli stanziamenti di spesa sanitaria nazionale per la ricerca nel settore dei vaccini e della vaccinazione, anche attraverso lo studio e la collaborazione attiva tra centri pubblici e privati |

L'ordine del giorno **Dallai ed altri n. 9/4595/17**, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 28 luglio 2017, impegnava l'esecutivo a valutare l'incremento degli stanziamenti di spesa sanitaria nazionale per la ricerca nel settore dei vaccini e della vaccinazione, anche attraverso lo studio e la collaborazione attiva tra centri pubblici e privati.

In merito a tale impegno il Ministero della salute ha trasmesso la seguente nota:

“Le risorse ordinarie stanziare per la ricerca sanitaria nel bilancio del Ministero della salute possono essere erogate ai destinatari istituzionali individuati in base all'art. 12-*bis*, comma 6, del D.lgs. n. 502/1992: Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, Istituto superiore di Sanità, Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati, Istituti zoo profilattici sperimentali.

Per ciò che riguarda in particolare la ricerca finalizzata, le proposte progettuali sono avanzate dai singoli ricercatori, senza vincoli di aree tematiche stabiliti dall'Amministrazione, e il finanziamento viene assegnato ai migliori progetti di ricerca in base ad un sistema competitivo, a seguito dell'emanazione di un apposito bando e del conseguente svolgimento della relativa procedura di selezione, effettuata con l'adozione della cosiddetta "peer review" (valutazione tra pari).

Ai fini di un incremento della spesa sanitaria nazionale per la ricerca nello specifico settore dei vaccini e della vaccinazione, pertanto, occorrerebbe la previsione di un stanziamento ad hoc, mediante il quale assegnare risorse aggiuntive con vincolo di finalizzazione alla tematica di specifico interesse. In tal modo, infatti, sarebbe possibile inserire la tematica stessa nel bando della ricerca finalizzata, sollecitando la conseguente presentazione di progetti di ricerca.

Per quanto attiene all'incentivazione della collaborazione tra centri di ricerca pubblici e privati in materia di vaccini, anche relativamente allo studio di vaccini per la prevenzione di malattie per le quali non esiste ancora alcuna vaccinazione, occorre tenere conto delle particolari modalità mediante le quali ciò può avvenire in base all'attuale struttura del bando della ricerca finalizzata, il cui schema rappresenta un allegato del "Programma nazionale della ricerca sanitaria 2017-2019 {PNRS 2017- 2019) approvato con provvedimento dell'On.le Ministro in data 16 ottobre 2017, conformemente all'intesa sancita, nell'adunanza del 21 settembre 2017, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e

le Province Autonome. Si fa in particolare riferimento alla possibilità che il bando possa avere ad oggetto anche la realizzazione dei cosiddetti programmi di rete.

Per tali programmi, che hanno lo scopo di creare gruppi di ricerca per la realizzazione di studi dall'elevato impatto sul Servizio sanitario nazionale, è previsto che le aree tematiche siano proposte dalle Regioni, che in tal caso devono operare, a fianco di questo Ministero, come “istituzioni finanziatrici” con una quota minima di finanziamento, per ciascuna area tematica di interesse, di 300.000 euro.

Dopo una valutazione da parte del Comitato tecnico sanitario riguardo alle priorità delle proposte delle Regioni e della loro coerenza con quanto indicato nei principali documenti di programmazione sanitaria, e laddove vi siano almeno tre Regioni disposte a garantire il cofinanziamento, la singola tematica viene espressamente recepita nell'apposita sezione E del bando e può divenire oggetto dei progetti di ricerca da presentare.

Dunque la ricerca nel settore dei vaccini e della vaccinazione per tale via, vale a dire l'autonoma decisione da parte delle Regioni di proporre uno specifico programma di rete, può risultare preventivamente individuata come area (nella sezione E del bando) rispetto alla quale viene richiesta la presentazione di progetti. Diversamente, come già sopra esplicitato, in generale un progetto di ricerca in materia di vaccini presentato al di fuori della sezione E del bando, come avviene per qualunque progetto, potrà essere finanziato solo all'esito della valutazione comparativa con tutti gli altri progetti presentati in relazione a qualunque settore medico scientifico (e dell'utile collocamento in graduatoria”).

**Elenco dei deputati primi firmatari degli atti cui sono
riferite le note di attuazione annunciate nel periodo
24 marzo – 30 aprile 2018**

| Primo firmatario | Tipo di Atto | Numero | Pag. |
|-------------------------|---------------------|---------------|-------------|
| on. Dallai | Ordine del giorno | 9/4595/17 | 30 |
| on. Iannuzzi Cristian | Ordine del giorno | 9/4768-AR/78 | 24 |
| on. Matarrelli | Ordine del giorno | 9/3772-A/3 | 28 |
| on. Mucci | Ordine del giorno | 9/3772-A/6 | 28 |
| on. Nesi | Ordine del giorno | 9/3772-A/2 | 28 |
| on. Tentori | Ordine del giorno | 9/4652/19 | 25 |

Sezione III

RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI DA OBBLIGO DI LEGGE

La sezione tratta della trasmissione al Parlamento da parte del Governo e di altri soggetti (regioni, autorità amministrative indipendenti, ecc.) delle relazioni previste dalle norme vigenti che sono pervenute nel periodo in esame. Conclude la sezione l'indicazione delle nuove relazioni ove previste da disposizioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale nel periodo considerato.

L'attività di monitoraggio delle relazioni al Parlamento

Nell'ambito della propria competenza per la verifica dell'adempimento da parte del Governo degli obblighi di legge nei confronti del Parlamento, il Servizio per il controllo parlamentare effettua il monitoraggio delle relazioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri e i diversi Dicasteri devono trasmettere periodicamente al Parlamento in conformità di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative; nella prassi, tale verifica è stata estesa anche ad altri soggetti non governativi.

A tale fine, il Servizio cura una banca dati che viene aggiornata sia attraverso la registrazione delle relazioni di volta in volta trasmesse ed annunciate nel corso delle sedute dell'Assemblea, riscontrabili nell'Allegato A al resoconto della relativa seduta, sia mediante l'individuazione degli obblighi previsti da norme di nuova introduzione, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. L'aggiornamento si completa con l'accertamento delle relazioni per le quali l'obbligo di trasmissione sia venuto meno a seguito dell'abrogazione della norma istitutiva, ovvero sia da ritenersi - per le più diverse ragioni - superato o, comunque, non più attuale o rilevante alla luce della situazione di fatto (ad esempio, una relazione che abbia ad oggetto programmi o interventi ormai completati o esauriti senza che la norma che prevede la relazione stessa sia stata esplicitamente abrogata). Ciò nell'ottica di contribuire, da una parte ad una focalizzazione degli obblighi residui e, dall'altra ad un superamento di tutto il superfluo, per favorire il processo di semplificazione normativa.

Al fine di definire un quadro complessivo degli obblighi di relazione vigenti quanto più corretto ed esaustivo, il Servizio per il controllo parlamentare affianca alla propria attività di monitoraggio la predisposizione di schede riepilogative degli adempimenti a carico di ciascun Ministero⁷. Tali schede sono periodicamente trasmesse ai competenti uffici dei diversi Dicasteri, per acquisire da questi ultimi ogni informazione utile in merito all'attuazione dell'obbligo, nonché per sollecitare l'invio alle Camere delle relazioni che risultino in ritardo rispetto alla data prevista o deducibile dalla norma introduttiva.

Le stesse schede, oltre a costituire lo strumento di confronto con i Dicasteri, vengono contestualmente inviate anche alle Commissioni parlamentari competenti per materia, affinché ciascun parlamentare possa trarne le informazioni sullo stato di adempimento degli obblighi a riferire alle Camere che ritenga utili allo svolgimento del proprio mandato.

Nella presente Sezione si dà dunque conto delle risultanze dell'attività di monitoraggio illustrata circoscritta all'indicazione delle relazioni trasmesse e annunciate in Assemblea nel periodo considerato dalla pubblicazione, nonché delle eventuali modifiche o abrogazioni di obblighi già vigenti.

⁷ Nelle schede vengono indicati, per ogni relazione, la norma istitutiva dell'obbligo, l'oggetto su cui si chiede di riferire, la frequenza della trasmissione (con la data entro la quale si aspetta il prossimo invio), nonché i dati inerenti l'ultima relazione pervenuta. In ogni scheda vengono segnalati, separatamente, i nuovi obblighi rilevati, quelli conclusi a seguito dell'abrogazione della disposizione che li prevede ovvero superati in via di fatto, nonché le relazioni la cui trasmissione risulti in ritardo rispetto alla scadenza prevista.

In evidenza nel periodo 24 marzo – 30 aprile 2018

Con riferimento al periodo considerato dalla presente pubblicazione, si segnala che l'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29⁸ (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196), al comma 4, prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 maggio 2018, siano definite le modalità per l'applicazione, in via sperimentale, delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 e che, al termine del periodo di sperimentazione, il **Ministro dell'economia e delle finanze** trasmetta alle Camere e alla Corte dei conti una relazione *sui risultati della sperimentazione compiuta*. All'esito della sperimentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito l'esercizio finanziario a decorrere dal quale le disposizioni dei commi da 1 a 3 acquistano efficacia agli effetti della predisposizione del bilancio di previsione e del rendiconto generale.

Si ricorda che il comma 1 dell'articolo 6 dispone l'inserimento nella legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica) dell'articolo 21-*bis*. Quest'ultimo introduce l'istituto dell'accertamento "qualificato", precisando che con tale espressione deve intendersi l'iscrizione nello stato di previsione dell'entrata di tutti i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura per un ammontare corrispondente all'importo che lo Stato, avendone diritto sulla base della legislazione vigente, prevede di riscuotere nel triennio di riferimento, laddove l'accertamento vigente (o "amministrativo"), che comunque continua a produrre i suoi effetti sul piano giuridico, si fonda esclusivamente sull'esistenza del diritto di credito, indipendentemente dal suo grado di riscuotibilità.

Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 29 sostituisce la lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 36 della legge n. 196 del 2009, così prevedendo che il conto del bilancio, in relazione alla classificazione del bilancio, comprenda "le entrate di competenza dell'anno, accertate ai sensi dell'articolo 21-*bis*, versate e rimaste da versare".

Il comma 3 dell'articolo 6 stabilisce che nel Rendiconto generale dello Stato siano indicati per ogni unità di voto e per ogni unità elementare del bilancio dell'entrata, l'ammontare delle somme accertate in via amministrativa sulla base della legislazione vigente per le quali lo Stato ha diritto alla riscossione, nonché le somme rimaste da riscuotere, distinte a seconda se il relativo accertamento sia avvenuto nell'esercizio di riferimento o negli esercizi precedenti.

⁸ Il decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 aprile 2018, n. 80.

Sempre per quanto attiene ai nuovi obblighi, si segnala ancora la previsione recata dall'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34⁹ (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali). Detto comma stabilisce che il **Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali** predisponga un rapporto pubblico periodico sullo *stato del patrimonio forestale nazionale, del settore e delle sue filiere produttive*, coerentemente con gli *standard* di monitoraggio e valutazione definiti dal processo pan-europeo *Forest Europe* e con quelli forniti dall'Unione europea e dalle organizzazioni delle Nazioni Unite. Il medesimo comma 3 dispone inoltre che il rapporto sia pubblicato sul sito istituzionale del Ministero e sia comunicato alle Camere.

Si evidenzia infine, in quanto interviene a integrare un obbligo già vigente, che il decreto del Ministro dell'interno 17 gennaio 2018, n. 35¹⁰ - contenente il Regolamento recante composizione e modalità di funzionamento dell'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 luglio 2017, n. 105 - all'articolo 4 prevede che la relazione del **Ministro dell'interno** "sull'attività delle forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale", di cui all'articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121, riservi uno specifico paragrafo all'andamento del fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali¹¹.

⁹ Il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 aprile 2018, n. 92.

¹⁰ Il decreto del Ministro dell'interno 17 gennaio 2018, n. 35, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 aprile 2018, n. 92.

¹¹ Il contenuto della suddetta relazione era già stato integrato da precedenti disposizioni normative. In primo luogo l'articolo 17, comma 5, della legge 26 marzo 2001, n. 128, ha disposto che la relazione in esame comprenda anche tutti i dati, suddivisi su base provinciale, relativi alle iniziative di cui allo stesso articolo 17, concernenti la realizzazione, a livello provinciale e nei maggiori centri urbani, di piani coordinati di controllo del territorio. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha disposto che il Ministro dell'interno – Dipartimento di pubblica sicurezza, anche attraverso i dati contenuti nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, elabori annualmente un'analisi criminologica della violenza di genere e che tale analisi costituisca un'autonoma sezione della relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 113 della predetta legge n. 121 del 1981.

Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, ha disposto che il Ministro dell'interno riferisca in un'apposita sezione della relazione di cui all'articolo 113 della legge n. 121 del 1981 in merito ai provvedimenti di cui allo stesso comma 2, nonché ai commi 3 e 4, concernenti il costante aggiornamento dell'elenco dei siti utilizzati per attività e condotte aventi finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico, di cui agli articoli 270-bis e 270-sexies del codice penale, l'inibizione dell'accesso ai suddetti siti o la loro rimozione.

La "relazione sull'attività delle Forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata", da ultimo trasmessa, riferita all'anno 2016 (Doc. XXXVIII n. 5), è stata annunciata nella seduta dell'Assemblea del 17 gennaio 2018. Con tale relazione, come da prassi, il Ministro dell'interno ha adempiuto anche a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dall'articolo 109, comma 1, seconda parte, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il documento contiene inoltre, in apposita sezione, il rapporto sulla violenza di genere di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, come convertito.

Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo 24 marzo – 30 aprile 2018

Relazioni governative

| Presidenza del Consiglio dei ministri | | | |
|--|--|---|----------------------|
| Fonte istitutiva | Argomento | Commissione competente per materia | Data annuncio |
| L. 234/2012, art. 13, co. 2 | Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (Trasmessa dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei) <i>(Dati riferiti al 2017, Doc. LXXXVII, n. 1)</i> | Tutte le Commissioni permanenti e Commissione parlamentare per le questioni regionali | 10/4/2018 |
| L. 144/1999, art. 7, co. 11 L. 208/2015 art. 1, co. 589* | Attività svolta dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica in materia di partenariato pubblico-privato e finanza di progetto (Predisposta dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e trasmessa dalla Ministra per i rapporti con il Parlamento) <i>(Dati relativi al 2016, Doc. CLXXV, n. 1)</i> | V Bilancio VIII Ambiente | 10/4/2018 |
| *La legge 17 maggio 1999, n. 144, all'articolo 7, comma 1, istituisce, nell'ambito del CIPE, l'Unità tecnica finanza di progetto. Il comma 11 del medesimo articolo dispone che il CIPE presenti al Parlamento una relazione annuale sull'attività dell'Unità e sui risultati conseguiti. Al fine di razionalizzare e ridurre i costi delle strutture tecniche del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'articolo 1, comma 589, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016), ha disposto la soppressione dell'Unità tecnica finanza di progetto e il trasferimento delle relative funzioni e competenze al medesimo Dipartimento. | | | |

| | | | |
|---|--|--|-----------|
| L. 185/1990, art. 5, co. 1* | Operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento (Trasmessa dalla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri) (Dati relativi al 2017, Doc. LXVII, n. 1)** | III Esteri IV Difesa X Attività produttive | 17/4/2018 |
| <p><i>*Il comma 1 dell'articolo 5, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lett. f), n. 1, del decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri invii al Parlamento, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione in ordine alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente, con riguardo anche alle operazioni realizzate nel quadro di programmi intergovernativi o a seguito di concessione di licenza globale di progetto, di autorizzazione globale di trasferimento e di autorizzazione generale o in relazione ad esse, fermo l'obbligo governativo di riferire analiticamente alle Commissioni parlamentari circa i contenuti della relazione entro 30 giorni dalla sua trasmissione. Il comma 2 dell'articolo 5 stabilisce altresì che i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, per quanto di rispettiva competenza, riferiscano annualmente sulle attività di cui alla stessa legge n. 185 del 1990 al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale allega tali relazioni alla relazione al Parlamento di cui al comma 1.</i></p> <p><i>L'articolo 27, comma 4, della legge n. 185 del 1990, come sostituito dall'articolo 6, comma 1, lettera e), del citato decreto legislativo n. 105 del 2012, prevede inoltre che la relazione al Parlamento contenga anche un capitolo sull'attività degli istituti di credito operanti nel territorio italiano concernente le operazioni disciplinate dalla stessa legge n. 185 del 1990.</i></p> <p><i>Si ricorda, infine, che l'articolo 4, comma 3, della legge 27 febbraio 1992, n. 222, ha previsto che con la relazione in oggetto il Presidente del Consiglio riferisca anche sull'attività svolta dal Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD).</i></p> <p><i>Il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 2015, n. 104, recante "Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale, a norma dell'articolo 537-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66" (Codice dell'ordinamento militare), all'articolo 7, comma 1, dispone che nell'ambito della relazione ex articolo 5 della legge n. 185 del 1990, ovvero con altro atto, previa richiesta formulata dalle competenti Commissioni parlamentari, si dia conto delle attività di supporto tecnico-amministrativo svolte dal Ministero della difesa in favore di Stati esteri in attuazione del citato regolamento.</i></p> <p><i>Il Doc. LXVII n. 1 contiene le relazioni, di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge n. 185 del 1990, dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa e dell'economia e delle finanze, nonché la relazione sull'attività dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.</i></p> | | | |

| | | | |
|--|---|--------------|-----------|
| D.Lgs. 66/1999, art. 1, co. 2* | Attività svolta dall'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – ANSV (Dati relativi al 2016, Doc. LXXV, n. 1, Dati relativi al 2017, Doc. LXXV, n. 2) (Trasmesse dalla Ministra per i rapporti con il Parlamento) | IX Trasporti | 18/4/2018 |
| *L'articolo 1 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, al comma 1, istituisce l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con compiti in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile, dotata di personalità giuridica e autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria, che opera con indipendenza di giudizio e di valutazione, nel rispetto della normativa internazionale in materia. Il comma 2 del medesimo articolo dispone che il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmetta al Parlamento il rapporto informativo sull'attività svolta dall'Agenzia, relativamente al periodo 1° gennaio-31 dicembre dell'anno precedente. | | | |

| Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale | | | |
|---|---|---|----------------------|
| Fonte istitutiva | Argomento | Commissione competente per materia | Data annuncio |
| L. 344/1991, art. 9, co. unico | Stato di attuazione della legge 26 dicembre 1981, n. 763, recante provvedimenti in favore dei profughi italiani (Dati relativi al 2017, Doc. CVI, n. 1) | III Affari esteri | 18/4/2018 |
| L. 374/1997, art. 9, co. 2 | Stato di attuazione della legge recante “Norme per la messa al bando delle mine antipersona” (Trasmessa dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale per la parte di propria competenza)* (Dati relativi al secondo semestre 2017, Doc. CLXXXII, n. 1) | III Affari esteri IV Difesa X Attività produttive | 18/4/2018 |
| *Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, recante “Norme per la messa al bando delle mine antipersona”, prevede che la relazione sia presentata congiuntamente dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa e dello sviluppo economico . In data 30 novembre 2010 il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato, essendo cessate le attività di studio, sviluppo, nonché di produzione delle mine antipersona, di non avere più competenza sulla materia e pertanto di non avere alcun contributo da formulare per la predisposizione della relazione. A seguito di un'analoga comunicazione del Ministero della difesa del 28 marzo 2012, l'obbligo risulta superato per entrambe le richiamate amministrazioni, mentre continua ad essere adempiuto dal solo Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per quanto attiene ai profili di competenza di quest'ultimo. L'ultima relazione predisposta da tutti e tre i Dicasteri interessati, relativa al 2008 (Doc. CLXXXII, n. 2), è stata annunciata nella seduta dell'Assemblea del 18 febbraio 2010. | | | |

| Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo | | | |
|---|--|---|----------------------|
| Fonte istitutiva | Argomento | Commissione competente per materia | Data annuncio |
| D.L. 91/2013, art. 1, co. 1, lett. <i>f-bis</i>)* | Stato di avanzamento dei lavori e eventuali aggiornamenti del crono-programma del Grande Progetto Pompei (Predisposta dal direttore generale del Grande Progetto Pompei) (Dati aggiornati al 31 dicembre 2017, Doc. CCXX n. 1)** | VII Cultura | 10/4/2018 |
| <p><i>*L'articolo 1, comma 1, lett. f-bis), del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, prevede che il direttore generale del Grande Progetto Pompei informi il Parlamento, con cadenza semestrale, sullo stato di avanzamento dei lavori e su eventuali aggiornamenti del cronoprogramma.</i></p> <p><i>**Il comma 5-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come da ultimo modificato dall'articolo 11, comma 1, lett. b), del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, ha previsto che, al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Pompei e delle aree limitrofe, lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto sia assicurato fino al 31 gennaio 2019.</i></p> <p><i>Allo scopo di consentire il rientro nella gestione ordinaria del sito, dal 1° gennaio 2018 il Direttore generale di progetto e le competenze allo stesso attribuite ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, sono confluite nella Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. Il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 12 gennaio 2017 ha attribuito alla Soprintendenza la nuova denominazione di "Parco Archeologico di Pompei".</i></p> <p><i>Il generale Mauro Cipolletta è stato nominato direttore generale del Grande progetto Pompei sino al 31 dicembre 2019, in sostituzione del generale Luigi Curatoli, il cui incarico è scaduto il 31 dicembre 2017, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2018.</i></p> | | | |

| Ministero dell'interno | | | |
|----------------------------------|---|---|----------------------|
| Fonte istitutiva | Argomento | Commissione competente per materia | Data annuncio |
| D.Lgs. 267/2000, art. 146, co. 2 | Attività svolta dalle commissioni per la gestione straordinaria degli enti sciolti per infiltrazione e condizionamenti di tipo mafioso <i>(Dati relativi al 2017, Doc. LXXXVIII, n. 1)</i> | I Affari costituzionali | 10/4/2018 |

| Ministero della salute | | | |
|--|--|---|----------------------|
| Fonte istitutiva | Argomento | Commissione competente per materia | Data annuncio |
| L. 234/2012, art. 15, co. 2* | Relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2018/0080, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per mancato recepimento della direttiva 2016/1214/UE recante modifica della direttiva 2005/62/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche del sistema di qualità per i servizi trasfusionali | XII Affari sociali XIV Politiche dell'unione europea | 13/4/2018 |
| *La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che entro venti giorni dalla comunicazione alle Camere, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei, delle decisioni assunte dalla Commissione europea concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Ministro con competenza prevalente sia tenuto a trasmettere alle Camere una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione di cui trattasi, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa. | | | |

| Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione | | | |
|--|---|--|----------------------|
| Fonte istitutiva | Argomento | Commissione competente per materia | Data annuncio |
| L. 180/2011, art. 7, co. 3 | Stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese <i>(Dati relativi al 2017, Doc. CCXIV, n. 1)</i> | I Affari costituzionali X Attività produttive | 10/4/2018 |

Relazioni non governative

| Fonte istitutiva | Presentatore | Argomento | Commissione competente per materia | Data annuncio |
|--|---|--|-------------------------------------|---------------|
| L. 127/1997, art. 16, co. 2 | Difensore civico della regione Piemonte | Attività svolta (<i>Dati relativi al 2017, Doc. CXXVIII, n.1</i>) | I Affari costituzionali | 10/4/2018 |
| L. 212/2000 art. 13, co. 13-bis | Garante del contribuente della regione Lombardia | Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale (<i>Dati relativi al 2017</i>) | VI Finanze | 10/4/2018 |
| D.Lgs. 1/1999 art. 4, co. 1 | Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa (INVITALIA) | Attività svolta (Trasmessa del Ministro dello sviluppo economico) (<i>Dati relativi al 2016, Doc. CLXII, n. 1</i>) | V Bilancio X Attività produttive | 13/4/2018 |
| L. 287/1990, art. 23, co. 1 | Autorità garante della concorrenza e del mercato | Attività svolta (Trasmessa dalla Ministra per i rapporti con il Parlamento) (<i>Dati relativi al 2017, Doc. XLV, n. 1</i>) | X Attività produttive | 13/4/2018 |
| L. 239/2004 art. 1, co. 89 | Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), già Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico* | Monitoraggio dello sviluppo degli impianti di generazione distribuita (<i>Dati relativi al 2016, Doc. XCVIII, n. 1</i>) | X Attività produttive | 13/4/2018 |
| *La legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, al comma 527 dell'articolo 1, ha attribuito all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, le funzioni di regolazione e controllo elencate nel medesimo comma. Il comma 528 della legge n. 205 ha ridenominato l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico “Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente” (ARERA). | | | | |
| L. 127/1997, art. 16, co. 2 | Difensore civico della regione Lazio | Attività svolta (<i>Dati relativi al 2017, Doc. CXXVIII, n. 2</i>) | I Affari costituzionali | 13/4/2018 |
| L. 212/2000, art. 13, co. 13-bis | Garante del contribuente della regione Valle d'Aosta | Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale (<i>Dati relativi al 2017</i>) | VI Finanze | 13/4/2018 |
| L. 212/2000, art. 13, co. 13-bis | Garante del contribuente della regione Umbria | Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale (<i>Dati relativi al 2017</i>) | VI Finanze | 13/4/2018 |

Nuove relazioni previste da fonti normative¹²

Relazioni governative

| Fonte | Presentatore | Oggetto |
|--|--|---|
| D.Lgs. 29/2018 art. 6, co. 4* | Ministro dell'economia e delle finanze | Risultanze dell'applicazione, in via sperimentale, dei commi da 1 a 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 2016, n. 29, in materia di accertamento qualificato |
| <p><i>*Il decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2018, n. 80.</i></p> <p><i>L'articolo 6 del decreto legislativo n. 29 del 2018, al comma 4, prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 maggio 2018, siano definite le modalità per l'applicazione, in via sperimentale, delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 e che, al termine del periodo di sperimentazione, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetta alle Camere e alla Corte dei conti una relazione sui risultati della sperimentazione compiuta.</i></p> | | |
| D.Lgs. 34/2018 art. 15, co. 3* | Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali | Rapporto sullo stato del patrimonio forestale nazionale, del settore e delle sue filiere produttive |
| <p><i>*Il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali", è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 aprile 2018, n. 92.</i></p> <p><i>L'articolo 15 del decreto legislativo n. 34, al comma 3, prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predisponga un rapporto pubblico periodico sullo stato del patrimonio forestale nazionale, del settore e delle sue filiere produttive, coerentemente con gli standard di monitoraggio e valutazione definiti dal processo pan-europeo Forest Europe e con quelli forniti dall'Unione europea e dalle organizzazioni delle Nazioni Unite. Il medesimo comma 3 dispone altresì che il rapporto sia pubblicato sul sito istituzionale del Ministero e sia comunicato alle Camere.</i></p> | | |

¹² Si tratta di relazioni previste da nuove disposizioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nel periodo preso in considerazione dal presente Bollettino.